

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1024

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIVIANI LUCIANA, JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, DE MARTINO FRANCESCO, LEONE, SANSONE, MUSCARIELLO, MARTUSCELLI, MAGLIETTA

Annunziata il 12 luglio 1954

Concessione di un assegno a vita al signor Formisano Raffaele fu Pasquale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle memorabili « quattro giornate » di lotta del popolo napoletano contro i tedeschi invasori, il 28 settembre 1943, cadeva gloriosamente un giovanetto appena sedicenne, Formisano Pasquale, cui veniva assegnata la medaglia d'oro « alla memoria ». Per tale perdita, veniva richiesta pensione di guerra da Formisano Raffaele fu Pasquale, che risultava aver denunciato allo stato civile di Napoli, il 4 gennaio 1927, il Formisano Pasquale come proprio figlio e averlo mantenuto ed educato fino alla sua morte. Senonché tale richiesta veniva respinta e del pari veniva respinta, con decreto del Ministero del tesoro 3 dicembre 1953, la domanda di riversibilità dell'assegno annesso alla medaglia d'oro. Fu rilevato, a sostegno dei decreti ministeriali, che il Formisano Raffaele — risultando all'epoca della nascita di Pasquale unito in matrimonio, benché separato, con tale Narciso Annunziata, poi deceduta nel 1948 — non poteva procedere legalmente al riconoscimento del figliolo, per cui tale riconoscimento doveva considerarsi senza effetto. Né si ritenne far ricorso all'articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che parifica al padre legittimo chi ha mantenuto ed educato il militare o il civile deceduto per

causa di guerra, poiché si osservò che il Formisano Pasquale non era orfano di entrambi i genitori, come richiede la legge, ma aveva un padre, appunto il Formisano Raffaele, del quale, tuttavia non era valido il riconoscimento.

Le tassative norme di legge in vigore non eliminano però le ragioni morali e materiali e soprattutto profondamente umane, che fanno riconoscere sostanzialmente nel Formisano Raffaele tutti i requisiti, richiesti per la concessione della pensione in favore di chi, padre naturale di un caduto, o quanto meno educatore dello stesso, si vede privato di un sostegno, in dipendenza di eventi bellici.

Si aggiunga che essendovi già, nella specie, il riconoscimento — se pur non valido in quell'epoca — del rapporto di filiazione da parte del Formisano Raffaele, la gloriosa morte del Pasquale per fatti di guerra ha impedito che al riconoscimento potesse essere successivamente attribuita piena validità a seguito del venir meno, nel 1948, del legame matrimoniale del padre.

Ovvie ragioni di giustizia e di umanità concorrono pertanto a sostegno della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È concessa in favore di Formisano Raffaele fu Pasquale, che ha provveduto al mantenimento e all'educazione del minore Formisano Pasquale, deceduto per azioni di guerra e Medaglia d'oro al valore partigiano, un assegno mensile a vita, pari alla pensione di guerra che sarebbe spettata allo stesso quale padre legittimo di esso Formisano Pasquale.

ART. 2.

Allo stesso Formisano Raffaele è attribuito l'assegno annesso alla medaglia d'oro del defunto Formisano Raffaele.

ART. 3.

Per l'esercizio finanziario 1954-55 la somma occorrente per far fronte alla spesa derivante dalla presente legge verrà imputata al capitolo n. 666 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.